

IN BREVE n. 042-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

RIFLESSIONI

Inflazione, stipendi e pensioni

Sale l'inflazione ... 3,1. Aumentano i prezzi, ma gli stipendi sono congelati e molte pensioni vengono taglieggiate.

Evviva!

Ma dobbiamo sopravvivere per dire "basta" e che "siamo stufi" di questa amministrazione.

Patrimoniale

Da Sole 24 ore pagina 4 di sabato 1 ottobre 2011:

"Il contrasto all'evasione deve combinarsi con misure che puntino a un prelievo patrimoniale.

Si propone di introdurre l'obbligo, per le persone fisiche, di indicare il proprio -stato patrimoniale nella dichiarazione annuale dei redditi.

Poi di applicare, sul patrimonio netto delle persone fisiche, una imposta patrimoniale annuale, ad aliquote contenute e con le necessarie esenzioni, per dare concretezza all'obbligo dichiarativo e ottenere un gettito annuale certa stabile.

Si può stimare che la misura comporti un maggior gettito per l'erario di circa 6 miliardi di euro annui.

Ma la misura va combinata con una revisione Irpef sui redditi più bassi".

Più che una lotta all'evasione mi sembra un balzello per colmare i vuoti dovuti all'evasione.

E' più facile e conveniente spremere i soliti ... lavoratori, pensionati, risparmiatori, che stanare gli evasori !!!

Pensioni: spesa o costo?

Si legge con una certa insistenza di stampa (vedi anche su Economia del Corriere della Sera di lunedì 3 ottobre 2010 a firma di Stefano Scabbio) che **la spesa** delle pensioni continua ad avere una incidenza enorme. Solo nel 2009 ha superato i 250 miliardi di euro cioè quasi il 17%. **Ma è la spesa o il costo?** Infatti ho letto che il bilancio INPS delle pensioni dei lavoratori ha chiuso in attivo e è in rosso sono solo i fondi speciali e il fondo dei lavoratori autonomi....Inoltre quanto incide il costo (non parlo di spesa) dell'apparato amministrativo? oppure i costi non pertinenti alla previdenza?

Sempre nello stesso articolo, in cui si parla anche di riforme pensando ai giovani, si legge che "i nostri clienti spesso ci spiegano che la loro competitività (si riferisce alle aziende) è messo a rischio dall'impovertimento in termini di competenze e conoscenze che si verifica quando devono sostituire un lavoratore anziano"...ecco che si vuole aumentare l'età pensionabile, evidentemente con sottrazione di posti di lavoro ai giovani...non lamentiamoci poi che le pensioni di questi giovani che ritardano l'accesso al mondo del lavoro siano poi basse per scarsa anzianità contributiva per impedimento alla loro entrata al lavoro....

INPS - CHIARIMENTI SU TFS

L'INPS, con messaggio n. 18392 del 27 settembre 2011, illustra le principali novità normative introdotte dalla Manovra di Ferragosto (Decreto-Legge 13 agosto 2011, n° 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n° 148) con riferimento ai termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio, alle modalità di calcolo del suddetto trattamento per il solo personale dirigenziale, ed infine ai trattenimenti in servizio oltre il 65° anno di età.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.18392 del 27.09.2011 (documento 229)

TFR, PROVVEDIMENTI GIUSTI O SBAGLIATI di Marco Perelli Ercolini da Corriere Medico

La liquidazione sorta per colmare il vuoto retributivo alla cessazione dell'attività lavorativa tra ultimo stipendio e primo rateo di pensione, ha via via perso questo aspetto e viene però attesa dal lavoratore per la disponibilità di somme da impiegare nell'acquisto della casa ai figli, o garantire loro la possibilità di accasarsi o vivere con dignità. Attualmente seri provvedimenti tagliano queste attese. La macchina previdenziale contempla lo slittamento dell'età massima pensionabile con il meccanismo della "finestra mobile" che rimanda l'incasso dell'assegno di pensione; ma con questo slitta ulteriormente l'incasso della liquidazione, che gli ultimi provvedimenti della manovra Tremonti posticipano – cessato il rapporto di lavoro - di altri 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità. Lo slittamento potrebbe però (la norma è poco chiara ma il pericolo pare certo) essere di ulteriori 3 anni: la normativa attuale prevederebbe il pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in tre anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno). A parte il fatto che una norma incidente sulle sole liquidazioni pubbliche e non su quelle del settore privato solleva gravi dubbi di incostituzionalità, fino a che punto è lecito cambiare in corso d'opera le norme di un premio assicurativo-previdenziale su base mutualistica? Tali infatti sono l'indennità premio di servizio del pubblico dipendente o la buonuscita dello statale, regolamentate da norme ad hoc ed erogate non dal datore di lavoro, ma in parte da una trattenuta contributiva a carico diretto del lavoratore.

LIQUIDAZIONE - TEMPI TECNICI PER IL PAGAMENTO

Per il pagamento della liquidazione del pubblico dipendente sono stati codificati dei tempi tecnici oltre i quali l'INPDAP è tenuta al pagamento degli interessi. Il ritardo potrebbe, pertanto, essere contestato agli uffici come danno erariale dalla Corte dei conti. Ricordiamo anche che la prescrizione al diritto è quinquennale.

Ma vediamo i tempi di pagamento concessi per i calcoli. L'articolo 3 della legge 140/1997 prevede che nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'INPDAP sia tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori sei mesi.

Ad assommarsi a questi termini sono previsti ora anche gli slittamenti contemplati dalle recenti norme Tremonti.

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO ex art.3 legge 140/1997 decorso i termini spetta il pagamento anche degli interessi
limiti d'età, decesso, limiti di servizio	105 giorni dalla cessazione
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	270 giorni dalla cessazione

INPS e CONTRIBUTO DI MALATTIA

A seguito delle novità introdotte dalla manovra economica di luglio (D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. n. 111/2011) in materia contributiva, l'Inps, con circolare del 28 settembre 2011, n. 122, fornisce i criteri applicativi della disciplina normativa regolante l'obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell'indennità economica di malattia e l'erogazione delle relative prestazioni economiche ai lavoratori dipendenti. In particolare tutti sono tenuti al pagamento anche a prescindere da previsioni esonerative contenute nei contratti collettivi di lavoro o se l'indennità venga corrisposta per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.122 del 28.09.2011 (documento 230)

DALLA CASSAZIONE e DAL CONSIGLIO DI STATO

In caso di stipendi non pagati azione esecutiva sul lordo

Il pagamento in ritardo dello stipendio non può permettere al datore di lavoro di trattenere le ritenute contributive che sarebbero state a carico del lavoratore. In caso di esecuzione forzata, il recupero da parte del dipendente dovrà essere sulla retribuzione lorda, comprensiva dunque sia dei versamenti previdenziali che fiscali.

Il diritto della azienda ad operare la ritenuta sulla retribuzione scatta soltanto "nel caso di tempestivo pagamento delle contribuzione relativa al medesimo periodo", mentre non è permesso il recupero nel caso in cui i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo....allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore", mentre per quelle fiscali si applicherà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati "sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere le relative imposte".

Corte di cassazione - sentenza 19790/2011

Lavoratrice madre - Licenziamento ingiustificato

È nullo il licenziamento inflitto alla lavoratrice solo perché ha ritardato di qualche giorno il rientro al lavoro dopo il congedo di maternità.

Corte di Cassazione - sentenza n. 19912 del 29 settembre 2011

Non revocabili le dimissioni accettate

Le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l'accettazione delle stesse da parte dell'amministrazione con delibera e non possono essere revocate quando tale provvedimento

sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell'accettazione medesima.

Infatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni (rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione. In questo caso, la volontà del dipendente dimissionario di revocare le dimissioni, manifestata nella domanda di revoca presentata successivamente all'accettazione delle dimissioni, è irrilevante per l'Amministrazione che non ha alcun obbligo di provvedere su una richiesta inammissibile, in quanto intervenuta quando si è già prodotto l'effetto estintivo del rapporto di impiego.

Consiglio di Stato - sentenza n. 5384 del 27 settembre 2011

IN ALLEGATO A PARTE - CONS.STATO Sentenza 5384/2011 (documento 231)

Imponibile Irap il reddito prodotto da studio associato

Ancora una volta la Cassazione ha ribadito l'assoggettamento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del reddito prodotto da uno studio associato salvo che il contribuente non dimostri che tale reddito sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Corte di Cassazione - sentenza n.20018 del 30 settembre 2011

Il professionista con collaboratori occasionali non paga l'IRAP

Il professionista che si avvale di collaboratori occasionali, per i quali ha sostenuto dei costi pari a 10.000 euro in tre anni, e di beni strumentali pari a circa 25.000 euro non è soggetto ad IRAP.

Corte di Cassazione - sentenza n. 20016 del 30 settembre 2011

Reperibilità e danno psicofisico

Il riposo mancato per reperibilità è risarcibile solo in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della deduzione e della prova.

Corte di Cassazione - sentenza n. 18310 del 7 settembre 2011

Ricordiamo:

- 1- la normativa prevede che nel caso in cui la reperibilità ricada in un giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale**
- 2- la pronta disponibilità ha durata di 12 ore e dà diritto a una indennità stabilita dal contratto**
- 3- in caso di chiamata il tempo impiegato va computato come lavoro straordinario.**

INPDAP - CASELLARIO PENSIONI

L'INPDAP, con nota operativa n. 32 del 29 settembre 2011, comunica l'applicazione, per l'anno 2011, dell'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici.

In caso di corresponsione di due o più trattamenti pensionistici assoggettabili ad IRPEF, erogati dallo stesso o da Enti diversi, la disposizione ha disciplinato le modalità di applicazione della relativa ritenuta fiscale.

Nel richiamare le disposizioni impartite dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 in materia di tassazione IRPEF sulle pensioni per i titolari di più trattamenti (cfr. circolare INPDAP n. 13 del 27/2/2004), l'Istituto informa che l'INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a comunicare alla Direzione Centrale Sistemi Informativi le risultanze delle proprie elaborazioni, sulla base delle quali, con effetto dalla rata scadente nel mese

di ottobre 2011 e con riferimento alle pensioni in pagamento con il sistema GPP Web, l'Inpdap, con procedura centralizzata, darà seguito agli adempimenti di competenza.

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio – 30 settembre 2011, le differenze tra l'IRPEF già trattenute sulla pensione e quella ricalcolata in virtù dell'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 saranno regolarizzate in sede di conguaglio fiscale.

Per tutti i trattamenti elaborati sarà aggiornata l'aliquota media presente in banca dati, qualora risulti inferiore a quella comunicata dal Casellario

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota Op. n.32 del 29.09.2011 (documento 232)

COVIP - PARITA' DI TRATTAMENTO UOMINI E DONNE NELLE PENSIONI COMPLEMENTARI COLLETTIVE

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con la Deliberazione del 21 settembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, ha fornito le disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive.

DELIBERAZIONE 21 settembre 2011

Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive. (11A12690)

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto in particolare l'art. 19, comma 2 del decreto n. 252/2005 in base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lett. a) del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante disposizioni in materia di pari opportunità nel lavoro;

Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro;

Visto l'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive e individua le condizioni in presenza delle quali possono essere fissati livelli differenti di prestazioni per tenere conto di elementi di calcolo attuariale o altri elementi differenziali in conseguenza dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso;

Visti gli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione

sessuale connesse al rapporto di lavoro;

Visto l'art. 55-quater del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, in materia, tra l'altro, di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi;

Considerato che la vigilanza sulla pertinenza e accuratezza dei dati attuariali e statistici utilizzati dalle imprese di assicurazione e' di competenza dell'ISVAP;

Rilevato che nell'ambito della previdenza complementare vi sono forme pensionistiche che erogano le prestazioni avvalendosi di imprese di assicurazioni e altre che erogano le prestazioni direttamente;

Ritenuto che le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione ricadano sotto il disposto dell'art. 55-quater del decreto n. 198/2006;

Rilevata la necessita' di dettare, per quanto di propria competenza, disposizioni in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, in conformita' all'art. 30-bis del decreto n. 198/2006;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 9 giugno 2011;

A d o t t a
le seguenti Disposizioni:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per:
 - a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme indicate nell'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252 del 2005 che abbiano iscritti attivi;
 - b) «erogazione diretta delle prestazioni»: l'erogazione effettuata dalle forme pensionistiche senza avvalersi di imprese di assicurazione;
 - c) "discriminazione diretta e indiretta»: le situazioni individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006;
 - d) «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici»: il Comitato previsto dall'art. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.

Art. 2
Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione
le condizioni di accesso e la contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. a) e b) del decreto n. 198/2006 e' vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di' accesso, l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.

2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l'area dei soggetti che possono aderire alle farine pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l'adesione, nonche' le regole in materia di determinazione della misura e delle modalita' di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque,

mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso.

3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

Art. 3

Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica

1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. c) del decreto n. 198/2006 e' vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il relativo calcolo, nonche' le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

3. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che, rientrando nelle categorie indicate dall'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facolta' ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.

4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un'apposita relazione nella quale attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilita'.

5. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l'utilizzo del fattore sesso, per una o piu' categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall'acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.

6. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che definiscono elementi differenziali ai sensi del comma 3 ne danno informativa agli iscritti e ai potenziali iscritti nelle forme ritenute piu' opportune.

7. In sede di prima applicazione delle presenti Disposizioni, le forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 3 inoltrano alla COVIP, entro e non oltre il 31 ottobre 2011, un'apposita relazione, redatta conformemente a quella indicata al precedente comma 4.

Art. 4

Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati

1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito internet l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e si avvalgono della facolta' di cui all'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati

relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.

Art. 5
Relazione della COVIP

1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni.

Art. 6
Pubblicazione e entrata in vigore

1. Le presenti Disposizioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet dell'Autorità ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

OCSE

Data di emissione il 30 settembre 2011

Anno Europeo del Volontariato

Data di emissione il 4 ottobre 2011

INPS - CERTIFICATI MALATTIA CON ANOMALIE

Col messaggio 18654 del 30 settembre 2011 il Coordinamento Generale Medico Legale della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS informa i Medici che in caso vengano evidenziate anomalie di certificazione di malattia, l'Istituto darà segnalazione ai lavoratori con specifica lettera (come del resto già in passato quando il certificato era cartaceo) per far apportare le opportune rettifiche utili a rendere validabile la certificazione presentata.

In particolare, con la telematizzazione del certificato sono possibili ora solo due tipi di anomalie:

- anomalia CM5 - diagnosi non comprovante incapacità al lavoro
- anomalia A - anomalia generica (informazioni ad esempio non esplicative della diagnosi, ovvero diagnosi incomplete del tipo: "gravidanza", "trauma", "intervento", "disfonia", etc...).

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.18654 del 30.09.2011 (documento 233)

INPS - CONGEDO DI MATERNITA' e PARENTALE DAL 1° OTTOBRE 2011 SOLO PER VIA TELEMATICA

L'INPS con la circolare n.126 del 29 settembre rende noto che dal 1° ottobre 2011, le domande di congedo di maternità e di congedo parentale per i lavoratori/lavoratrici dipendenti e le domande di indennità di maternità e di congedo parentale per le lavoratrici autonome dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.126 del 29.09.2011 (documento 234)

DANNO DI IMMAGINE

Il danno all'immagine si configura come un danno esistenziale configurabile nel discredito e nel sentimento di sfiducia ingenerato nell'amministrazione dal comportamento del responsabile.

Un elemento essenziale per la condanna è la diffusione della notizia sui mass-media, e comunque la più o meno grande risonanza dell'evento, che genera nei cittadini un sentimento di sfiducia.

MALATTIA e LEGGE BRUNETTA: DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PUBBLICO e PRIVATO ?

Il giudice del Tribunale del lavoro di Livorno ha rimesso alla Corte costituzionale la legge Brunetta per disparità di trattamento in caso di malattia tra lavoratore pubblico e quello privato; infatti è previsto solo per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia.

La norma inciderebbe sulla tutela salute, inducendo il lavoratore, spinto da necessità economiche a lavorare, aggravando così non solo il proprio stato di malattia, ma creando anche un possibile pericolo per gli altri. Inoltre privando il lavoratore di una parte delle retribuzione farebbe venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza nel momento dell'inabilità al lavoro.

CURE TERMALI

Anche per le cure termali dal 29 settembre 2011 le domande debbono essere inoltrate all'INPS solo per via telematica con le procedure previste nella circolare 37/2011.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.37 del 22.02.2011 (documento 235)
INPS Circolare n.129 del 29.09.2011 (documento 236)**

BUCHE STRADALI

I danni a cose e persone causati da buche stradali sono risarcibili dall'ente responsabile alla manutenzione della strada.

A tal fine vanno debitamente documentati con fotografie che riprendano la buche del manto stradale e i danni subiti alle cose. In caso di danni alla persona è necessaria la certificazione medica delle lesioni possibilmente da struttura pubblica.

Con la documentazione acquisita va inoltrata la richiesta di risarcimento dei danni subiti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata.

MUSICA e SCHIAMAZZI DEL VICINO - COSA PREVEDE LA LEGGE

L'articolo 844 del codice civile prevede che vanno contenute nei limiti della normale tollerabilità le immissioni sonore dei vicini.

L'articolo 659 del codice penale stabilisce che "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro".

IL MEDICO NON È ESONERATO DAI DATI SULLO SPESOMETRO

da Sole 24 ore - risposta 3379

D - In relazione alla comunicazione (articolo 21, D178 del 31 maggio 2010), vorrei sapere se l'obbligo ricade anche sui medici convenzionati con le AsI per i mandati ricevuti. Se la risposta dovesse essere positiva, il limite di 3.000 euro va considerato per ogni documento o per anno solare?

R - Nessuna norma esonera dall'obbligo della comunicazione (cosiddetto «spesometro») le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, fra cui le aziende e le unità sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. La convenzione stipulata dai medici con le aziende e unità sanitarie è un contratto di durata, del tutto simile a quelli esemplificati al punto 2.2 del provvedimento 2 dicembre 2010 («contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici»). Pertanto, il limite di tremila euro (venticinquemila euro per il 2010) va considerato per ciascuna convenzione e per anno solare (punto 2.2 richiamato: «l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila»).

LA FIGLIA NON PIÙ A CARICO SCALA IL RISCATTO DI LAUREA

da Sole 24 ore - risposta 3391

D - Mia figlia ha conseguito la laurea triennale nel 2009 e nello stesso anno ha presentato domanda di riscatto presso l'Inps. La domanda è stata accettata. Essendo rimasta a mio carico (ha proseguito gli studi per ottenere una laurea specialistica), ho detratto la spesa nel mio 730. Ora, conseguita la nuova laurea e avendo trovato un'occupazione, non sarà più a mio carico. Posso, comunque, continuare io a detrarre la spesa del riscatto o dovrà dedurla obbligatoriamente lei nella sua dichiarazione dei redditi?

R - La figlia a causa della sua sopravvenuta e mutata situazione reddituale non potrà più essere considerata fiscalmente a carico del proprio genitore; il quale perderà, di conseguenza, ogni beneficio fiscale a essa correlabile, ivi compresi i contributi versati per il riscatto della laurea, che potranno, pertanto, essere portati in deduzione esclusivamente dal reddito della figlia stessa.

CONGEDO AGGIUNTIVO PER RISCHIO RADIOLOGICO

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro ha riconosciuto a Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Medici Chirurghi Specialisti in Radiodiagnostica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, esposti in maniera permanente al rischio radiologico, il diritto ad usufruire del congedo ordinario aggiuntivo di **15 giorni da calcolarsi al netto di eventuali giorni festivi e/o di riposo compensativo** (in controtendenza rispetto all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione): il dato letterale della norma fa esclusivo riferimento con la parola "ferie", non ponendo alcuna distinzione concettuale e, pertanto, recepisce l'ordinario concetto giuridico di ferie; parlando di "ferie aggiuntive" si presuppone che l'aggiunta debba calcolarsi sulle ferie ordinarie spettanti a tutti i dipendenti sanitari con le stesse regole.

**IN ALLEGATO A PARTE - TRIBUNALE di Foggia sez.Lavoro - sentenza n.2798/2011
(documento 237)**